

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 14035_74.11.20 del 4 agosto 2020 Coll. e Coord. n. 8

Assessorato regionale della Salute
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica
Area Interdipartimentale 3 – Affari giuridici
(rif. nota prot. n. A.I.3/33805 del 29/07/2020)

Oggetto: Azienda Ospedaliera Villa Sofia-Cervello. Rimborso spese legali *ex art. 25 C.C.N.L.* della dirigenza medica. Decreto di archiviazione del Giudice per le Indagini Preliminari. Prescrizione del reato

1. Con la nota in riferimento codesto Dipartimento sottopone allo Scrivente la richiesta di parere dell’Azienda ospedaliera Villa Sofia – Cervello concernente la rimborsabilità, ai sensi dell’art. 25 del C.C.N.L., delle spese legali sostenute da taluni suoi dipendenti, dirigenti medici, coinvolti in un procedimento penale, a conclusione del quale il GIP con decreto 19 luglio 2016, in mancanza di atti interruttivi ed essendo decorso il termine di prescrizione, ha disposto l’archiviazione.

Il Dipartimento riferisce che l’Azienda non ha accolto favorevolmente la richiesta di rimborso ritenendo che *“la prescrizione del reato non sia assimilabile ad una sentenza assolutoria di proscioglimento o ad un decreto di archiviazione per insussistenza di responsabilità penale, quanto piuttosto sia da considerare come una pronuncia di rito, a cui i dipendenti potrebbero rinunciare se volessero accertare la propria irresponsabilità al reato imputatogli”*.

Evidenzia, altresì, che sebbene la giurisprudenza sia consolidata nel senso di rigettare le istanze di ristoro non suffragate da una pronuncia che escluda ogni profilo di responsabilità del dipendente, la questione odierna appare peculiare dato che il GIP ha disposto l’archiviazione per decorso del



termine di prescrizione, ma anche il PM aveva chiesto l'archiviazione per "mancanza di elementi idonei a sostenere l'accusa".

2. Dalla nota di codesta Amministrazione si rileva che i dirigenti medici hanno chiesto il rimborso delle spese legali ai sensi dell'art. 25 del CCNL¹ che stabilisce che, nei casi di apertura di un procedimento giudiziale nei confronti del dirigente, che sia in diretta connessione con l'espletamento del servizio e con l'adempimento dei compiti di ufficio dei fatti o atti oggetto del giudizio di responsabilità, e purché manchi una situazione di conflitto di interesse, l'Amministrazione ha l'obbligo assumere "a proprio carico ... ogni genere di difesa facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso". Il comma 2, pone a carico dell'interessato gli oneri conseguenti alla scelta di nominare un proprio difensore di fiducia, consentendone, però il rimborso, nel limite massimo della tariffa che sarebbe stata applicata, ove il Dirigente avesse espresso assenso alla scelta del difensore individuato dall'Azienda, nel caso di conclusione favorevole del procedimento. Il rimborso si applica anche nei casi in cui l'Azienda non abbia potuto fin dall'inizio del procedimento assumere gli oneri di difesa per presunto conflitto di interesse con il dirigente, poi *prosciolto da ogni addebito*.

Nell'interpretazione della disposizione appare dirimente l'orientamento applicativo² dell'Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) AIV308, ai sensi del quale : "La terminologia impiegata nelle disposizioni contrattuali consente di ritenere che l'Azienda possa procedere al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente soltanto nell'ambito di un procedimento giurisdizionale sfociato in una decisione assolutoria passata in giudicato."

Qualora sia intervenuta una sentenza di non doversi procedere per accertata estinzione del reato contestato (ma non accertato) per intervenuta prescrizione di cui all'art. 531 c.p.p., non si ritiene

1 ART. 25: Patrocinio legale - 1. L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso. 2. Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse. 3. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa. 4. E' disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987.

2 ARAN - Raccolta sistematica degli orientamenti applicativi Istituti contrattuali: PATROCINIO LEGALE (art. 26 del CCNL Integrativo del 20.09.2001) Comparto: SANITA' - Dicembre 2016.



che la medesima possa considerarsi analoga ad una pronuncia assolutoria in quanto con essa il giudice penale si limita a constatare gli effetti preclusivi del decorso del tempo sull'accertamento delle responsabilità penali. E, d'altra parte, l'interessato può rinunciare a tale beneficio ed ottenere una sentenza di merito.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che nei casi di avvenuta prescrizione del reato l'Azienda non sia tenuta al rimborso.”.

L'ARAN si è espressa negli stessi termini³, altresì, nell'ipotesi di archiviazione per infondatezza della notizia di reato ex art. 408 c.p.p..

Invero, al riguardo, ha sostenuto che il rimborso delle spese legali è dovuto “nel caso di conclusione favorevole del procedimento” e tale “locuzione deve intendersi riferita ad un procedimento giurisdizionale conclusosi con una sentenza passata in giudicato che escluda la responsabilità civile o penale del dipendente.”

E' evidente che solo una pronuncia sul merito può addivenire ad un simile accertamento mentre pronunce di archiviazione per infondatezza della notizia di reato emesse a conclusione della fase istruttoria, prodromica al vero e proprio giudizio di responsabilità e quindi al vaglio del merito, non consentono il rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente.

Del resto, anche nella diversa fattispecie dell'assunzione diretta della difesa da parte del dipendente al quale non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse, ... il diritto al rimborso delle spese legali da parte dell'Azienda è riconosciuto solo nel caso in cui il dipendente sia stato <<prosciolto da ogni addebito>> ovvero sia in presenza di un procedimento giurisdizionale sfociato in una decisione assolutoria passata in giudicato.”.

La normativa contrattuale nel porre a carico dell'erario una spesa aggiuntiva ha dovuto temperare le esigenze economiche dei dipendenti coinvolti per ragioni di servizio in un procedimento penale e quelle delle necessità della finanza pubblica che impongono di non far carico all'erario di oneri eccedenti quanto ritenuto necessario per soddisfare gli interessi generali e i doveri giuridici che presidiano l'istituto del rimborso spese.

Sulla base della formulazione della disciplina contrattuale, interpretata dall'Aran in modo inequivoco e sostenuta anche dalla giurisprudenza⁴, il rimborso spese per il patrocinio legale può trovare applicazione solo in presenza di un procedimento giudiziario, civile o penale, conclusosi

3 Orientamenti applicativi. - AIV308.

4 *Ex multis* Cassazione Civile sez. lav. 31 luglio 2018, n. 20320, Corte dei Conti - Sez. Giur. Piemonte sent. n. 179 /2019



con una sentenza definitiva di assoluzione espressione di un accertamento positivo, e nel merito, idoneo ad escludere la ricorrenza di ipotesi di responsabilità del dipendente per assenza di dolo o colpa grave.

Questo Ufficio, pertanto, non può che condividere le considerazioni del Servizio legale dell'Azienda Ospedaliera circa la non rimborsabilità delle spese legali nella fattispecie di archiviazione del procedimento per prescrizione del reato, anche in presenza di richiesta del Pubblico Ministero di archiviazione per mancanza di elementi idonei a sostenere l'accusa, cui il Giudice per le Indagini Preliminari, peraltro, non ha dato seguito.

F.to Avv. Gabriella Guli/ *Visto* Avv. Loredana Celebre

L'AVVOCATO GENERALE

F.to Bologna

